



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP

PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – Anno 2021

(ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto rilancio)

Le criticità conseguenti all'attuale emergenza sanitaria per il Covid-19, stanno determinando gravi conseguenze economiche alle attività produttive del comparto dei pubblici esercizi che effettuano l'attività di ristorazione, bar, caffetterie, gelaterie e pasticcerie. Le forti limitazioni a loro carico derivanti dal distanziamento e dal recente obbligo disposto dall'art. 4 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, che dal 26 aprile 2021 consente l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, anche a cena, esclusivamente all'aperto, pone l'esigenza di attivare rapidamente soluzioni semplici che consentano la ripresa di tali attività. Si rende pertanto necessario, in via straordinaria e temporanea, per quante più possibili attività economiche di pubblici esercizi, consentire l'utilizzo del suolo pubblico per ampliamento della superficie da destinare alla clientela, nell'area antistante il proprio esercizio.

In tale contesto emergenziale, si rende opportuno definire una disciplina straordinaria e temporanea che individui, in armonia con disposizioni normative nazionali, gli elementi essenziali delle tipologie di occupazione di suolo pubblico attivabili, con la massima semplificazione amministrativa, in deroga alla regolamentazione allo stato vigente, nel periodo decorrente dall'approvazione del presente piano fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe che ne estendano la durata.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente piano straordinario definisce la disciplina temporanea per consentire l'ampliamento delle attività di pubblico esercizio tramite l'occupazione del suolo pubblico prospiciente la propria sede, da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga al regolamento comunale per la realizzazione dei Dehors (approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 19.10.2006) e del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 11.3.2021), ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto rilancio.



Art. 2 - DURATA

Il presente piano entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione con validità fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe.

Art. 3 – TIPOLOGIA DELLE ISTANZE DI OCCUPAZIONE

I pubblici esercizi che esercitano in locali al piano strada possono ottenere l'occupazione del suolo pubblico per la posa in opera delle strutture di cui all'art. 9-ter, comma 5 del D.L. 28.10.2020, n. 137, in misura non superiore alla superficie della propria attività, in area frontistante il proprio esercizio ancorché separato da viabilità, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Codice della strada, delle norme sulle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salsi i diritti di terzi.

Le aree possono riguardare aree pedonali, marciapiedi, sedimi stradali destinati alla sosta dei veicoli, piazze, aree verdi e altri spazi aperti anche di interesse culturale e paesaggistico.

Possono presentare istanza anche i soggetti che dispongono di dehors già autorizzati ai sensi del citato regolamento comunale per la realizzazione dei dehors. Qualora la superficie interessi uno spazio antistante altre attività e/o stabili residenziali eventualmente confinanti, dovrà essere acquisito preventivamente il nulla osta da parte di tali esercizi e degli stabili singoli o costituiti in condominio. La documentazione attestante il succitato nulla osta dovrà essere conservata ed esibita al personale del Comune in caso di controlli.

Art. 4 – TIPOLOGIA DELLE INSTALLAZIONI

Le installazioni realizzabili sul suolo pubblico di cui viene richiesta l'occupazione ai sensi del presente piano straordinario, potranno riguardare la posa in opera di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

Gli arredi e i manufatti da posizionare sul suolo pubblico dovranno essere conformi con le disposizioni riguardanti la sicurezza degli utenti della strada.

Gli arredi e i manufatti amovibili dovranno rispettare gli elementi di decoro e le tipologie costruttive di cui all'art. 5 del regolamento comunale per la realizzazione dei dehors, fatta eccezione per ciò che riguarda l'ancoraggio al suolo che non potrà comportare alcuna manomissione del suolo pubblico. Sono consentite le installazioni composte da tavoli e sedie, in materiali economici quali polipropilene, rattan, nelle colorazioni disponibili in commercio o materiali compositi in metallo nelle colorazioni dell'alluminio o nelle tonalità del nero o grigio antracite. Nel caso di posizionamento di ombrelloni e gazebo, potranno essere utilizzati prodotti con strutture in alluminio, legno o pvc e teli in tessuto o materiali sintetici, privi di scritte commerciali, fatta eccezione per la sola indicazione del nome identificativo/insegna dell'attività.

Gli arredi e i manufatti da installare nelle zone di maggior pregio del territorio comunale, piazza Alfieri, corso Cavour, piazza Kennedy, piazza Vittorio Veneto, largo Torino, via De Nicola, dovranno contemplare colori naturali con tonalità chiare dal bianco all'avorio, al tortora. Su tutto il territorio comunale, gli arredi e



le strutture di ciascun esercizio installate sul suolo pubblico dovranno mantenere una uniformità di modello colorazione e tipologia. Sono sempre ammessi gli arredi già esistenti nelle strutture di somministrazione di ciascuna attività. Nel caso si dovessero riscontrare installazioni non conformi con le disposizioni del presente articolo, le stesse dovranno essere rimosse entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione da parte del personale comunale addetto ai controlli.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente del comune di Beinasco con allegata planimetria riportante l'area di occupazione suolo pubblico.

L'istanza dovrà essere predisposta dal titolare dell'attività utilizzando il modello di comunicazione allegato A) al presente piano e inoltrata tramite Pec all'indirizzo protocollo@comune.beinasco.legalmail.it indicando il riferimento al presente piano straordinario, l'estensione e le modalità di occupazione. Con la presentazione della istanza il titolare dell'attività assevera, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il pieno rispetto delle norme imperative di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi, manlevando espressamente il Comune da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione del suolo pubblico messa in atto.

Al fine di perseguire la massima semplificazione amministrativa, in alternativa alla succitata modalità di presentazione delle istanze è possibile utilizzare il format di accoglimento delle comunicazioni pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune che prevede la compilazione telematica e il successivo perfezionamento dell'istanza da effettuarsi in presenza, presso gli uffici di viale Risorgimento 16, entro 48 ore dalla compilazione e invio telematico. Il perfezionamento consiste nell'apposizione della firma del richiedente sulla domanda, per la formalizzazione delle dichiarazioni da rendere, e la predisposizione della planimetria da allegare alla domanda, che verrà prodotta con l'ausilio degli uffici tecnici.

La presentazione con compilazione del format consente, tra l'altro, di attivare l'occupazione immediatamente dopo il completamento della compilazione telematica, fermo restando l'obbligo del perfezionamento della domanda presso gli uffici entro 48 ore dalla compilazione e invio telematico, a pena decadenza dell'istanza.

Al fine di agevolare e semplificare l'individuazione dei requisiti riguardanti la sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili, di cui ciascun richiedente dovrà dichiarare il rispetto, si allega al presente piano il documento allegato B) denominato "Elementi essenziali da rispettare ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili"

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI GENERALI

Qualsiasi struttura posizionata su suolo pubblico e attivata ai sensi del presente piano, dovrà essere rimossa, a cura ed onere del proprietario entro le 48 ore da semplice richiesta del Comune, al fine di permettere allo stesso o agli Enti di servizi pubblici aventi titolo le eventuali opere di nuove infrastrutture e reti o per semplici



manutenzioni delle stesse e dei sedimi pubblici.

Le occupazioni di cui al presente piano, per l'intero periodo di applicazione decorrente dalla data di approvazione fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), sono esonerate dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.

Gli uffici comunali e la Polizia Locale effettueranno le verifiche sulla compatibilità delle strutture installate nelle aree pubbliche con le disposizioni del presente piano, con le norme del Codice della strada e con la normativa sulle barriere architettoniche.

Art. 7 - NORME SULLA PRIVACY

I dati che i soggetti interessati sono tenuti a comunicare con la presentazione delle istanze sono obbligatori ai fini della attivazione delle procedure di cui al presente piano straordinario.

La presentazione delle istanze costituisce consenso al trattamento da parte dell'Ente dei dati personali inclusi anche quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai soggetti interessati saranno raccolti per le finalità di gestione delle procedure previste nel presente piano e comunicati agli uffici comunali coinvolti nel procedimento, ciascuno per gli adempimenti di competenza.

Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla necessità di provvedere a valutazioni di ordine tecnico sulle istanze presentate.

Il conferimento dei dati si configura come onere del richiedente per la presentazione delle istanze.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti consiste nel rigetto o decadenza dell'istanza.

I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.;

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione comunale.

ART. 8 – INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI

Il presente piano è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del comune di Beinasco per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi nonché nel sito internet dell'ente.

Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi al Servizio Commercio e Suap, telefoni: 011-3989211, 011-3989282, e-mail: commercio@comune.beinasco.to.it nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00. Le risposte saranno inviate a mezzo e-mail al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato.

Il responsabile del procedimento è il geom. Sebastiano Valentino – funzionario in P.O. del settore sviluppo del territorio e valorizzazione ambientale - Area Tecnica.



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP

ALLEGATO A

PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – Anno 2021

(ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto rilancio)

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. ____ del _____

La comunicazione, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione della pec, deve essere conservata presso l'esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza

COMUNICAZIONE DI "OCCUPAZIONE/AMPLIAMENTO DI OCCUPAZIONE" DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il/La Sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Nato/a _____ Provincia _____ il _____

(in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____)

Residente in _____ Provincia _____

(in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Tipo Documento di riconoscimento _____ n. _____

Rilasciato da _____ in data _____

in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE _____

INDIRIZZO PEC _____ @ _____

INDIRIZZO mail _____ @ _____

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili):

ragione sociale: _____

con sede legale in _____



Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____
telefono _____ Codice Fiscale _____
Indirizzo PEC _____ @ _____
Indirizzo mail _____ @ _____

Titolare di (indicare tipologia dell'atto autorizzativo licenza/autorizzazione/scia/dia) _____ di somministrazione e bevande
n. _____ del . _____

COMUNICA

- DI ATTIVARE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- DI AMPLIARE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (se esercenti già in possesso di concessione)

Presso la seguente attività

Esercitata in Beinasco,

Via/Corso/Piazza _____ n. _____ Lett _____
che l'occupazione dell'area antistante sarà effettuata per un totale di mq _____ dal
giorno _____ al giorno _____ (max scadenza 31 dicembre 2021) nel
rispetto delle indicazioni del Piano Straordinario di Occupazione di Suolo Pubblico, secondo
le seguenti modalità:

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **DICHIARA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:**

1. Che l'occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme imperative di Legge, garantendo le esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi e che la stessa rispetta gli elementi essenziali ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili contenuti nel documento "Elementi essenziali da rispettare ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili" richiamati nel Piano Straordinario di Occupazione di Suolo Pubblico.



2. Di manlevare il Comune di Beinasco da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione del suolo pubblico messa in atto in base alla presente comunicazione.
3. Di essere a conoscenza che la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l'occupazione.

Beinasco _____

Il legale rappresentante.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- planimetria con indicata l'area di occupazione del suolo pubblico.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Beinasco, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è riportata all'art. 7 del piano straordinario di occupazione suolo pubblico.

Elementi essenziali da rispettare ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili

1. L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
2. È possibile occupare esclusivamente lo spazio destinato ai pedoni o alla sosta.
3. Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo. Nel caso, la segnaletica occultata deve essere ripetuta apponendola in modo fisso e visibile alle strutture del dehors.
4. Lungo i marciapiedi deve essere garantito uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno 1,00 mt., tra l'edificio e il dehors, o pari alla larghezza del marciapiede, se inferiore.
5. Qualora si intenda occupare lo spazio di sosta, questo deve essere occupato per l'intera profondità, fino alla striscia di demarcazione della sosta compresa (ma non oltre) oppure, ove questa non è presente, fino a mt. 2,00 di profondità dove vige la sosta in linea, o fino a 4,50 mt. di profondità laddove vige o è in uso la sosta a spina o a pettine.
6. Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia.
7. Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, adiacenti a carreggiate o piste ciclabili, devono distare almeno 50 cm. da queste.
8. Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, o su area destinata alla sosta, posti a meno di 3 mt. dalla carreggiata veicolare devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente sfuggire verso la medesima carreggiata.
9. Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1 mt. solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2 mt.
10. Deve essere garantita una distanza dai passi carrai e dalle strisce pedonali non inferiore a 1,50 mt.
11. Deve essere garantita una distanza dall'intersezione tra due strade non inferiore a 5 mt.
12. È ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare solo su strade locali, a senso unico, ad una corsia, soggette a viabilità marginale e traffico ridotto.
13. Non sono ammesse modifiche viabili o spostamento di aree di sosta riservate.
14. Sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni qualora i presupposti delle stesse venissero meno (p. es. occupazione di area mercatale in orari compatibili con le operazioni di mercato, ovvero distanza dalle strisce pedonali quando l'occupazione, rispetto alla direzione del flusso veicolare sulle carreggiate a senso unico, è tale da non pregiudicare la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti).
15. Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
16. Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture sottostanti esistenti (pozzetti, caditoie, etc.) dovranno essere facilmente raggiungibili.
17. Le citate strutture non dovranno essere in alcun modo, di impedimento al regolare defluire delle acque meteoriche.

18. Le stesse strutture dovranno essere rimosse, da parte del Privato entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere alla stessa o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.

Beinasco, 11 maggio 2021